

**CONDIZIONI GENERALI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA PROVENIENTI  
DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA**

\*\*\*\*\*

**PREMESSE**

ANCI e CONAI hanno sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro per la Raccolta ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi.

L'Allegato Tecnico relativo agli imballaggi in plastica (in seguito "Allegato Tecnico"), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che pertanto deve intendersi integralmente riportato nel presente atto, prevede che ne venga data attuazione mediante la sottoscrizione di convenzioni locali, che vengono stipulate tra il CO.RE.PLA., Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in plastica, con sede legale in Milano, Via del Vecchio Politecnico, 3 (in seguito COREPLA) e, in alternativa:

- a. singoli comuni che abbiano attivato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica;
- b. consorzi di comuni o altri enti pubblici sovracomunali, purché delegati dai comuni stessi o per i quali risulti comunque chiaramente da disposizione statutaria o delibera assembleare la cessione all'ente di ogni competenza e di ogni diritto in materia di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica;
- c. soggetti gestori dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in plastica e/o operatori del recupero/selezione della raccolta stessa, delegati da uno o più comuni o da soggetti di cui al precedente punto "b". In tal caso devono essere presentate a COREPLA tutte le deleghe dei comuni che si intendono inserire nella convenzione. Il soggetto delegato può subdelegare un terzo a condizione che la relativa comunicazione sia inviata per conoscenza al/ai comune/i delegante/i. Il subdelegato non può a sua volta subdelegare altri;
- d. soggetti che operano la separazione della raccolta "multimateriale", così come definita all'art. 5.2 dell'Allegato Tecnico, delegati da soggetti gestori dei servizi di raccolta a loro volta delegati in base al precedente punto c. In tal caso devono essere presentate a COREPLA, oltre alla subdelega del soggetto subdelegante, anche tutte le deleghe rilasciate a quest'ultimo dal/i Comune/i al/ai quale/i deve essere inviata per conoscenza la comunicazione di subdelega. Il subdelegato non può a sua volta subdelegare altri;

La stipula della convenzione comporta l'accettazione delle presenti "Condizioni generali di conferimento dei rifiuti di imballaggio in plastica provenienti da raccolta differenziata urbana" (nel seguito le CONDIZIONI GENERALI ), redatte in conformità al sopra citato Allegato Tecnico.

Il soggetto che ha accettato le CONDIZIONI GENERALI viene nel seguito definito il CONVENZIONATO .

Nel caso in cui il comune o altro soggetto da questi delegato si rifiuti di accettare integralmente le CONDIZIONI GENERALI, nessun corrispettivo viene riconosciuto da COREPLA che, fermo restando il diritto di respingere i carichi con frazioni estranee superiori ai limiti previsti dall'Allegato Tecnico, si riserva inoltre la facoltà di non provvedere comunque al ritiro del materiale e di vietarne pertanto la consegna. Nel caso di mancata accettazione da parte di soggetti delle tipologie di cui ai precedenti punti "b", "c" e "d", COREPLA ne dà comunicazione al/ai comune/i deleganti.

La delega, il cui facsimile costituisce l'Allegato 1 al presente testo, deve essere rilasciata dal delegante su propria carta intestata debitamente sottoscritta e inviata a COREPLA.

La delega:

- a. decorre dalla data di affidamento del servizio da parte del comune o soggetto istituzionalmente preposto. Qualora tuttavia al momento di tale affidamento l'operatore titolare del servizio stesso non fosse ancora in grado per qualsiasi motivo di trasmettere a COREPLA il documento di delega, pur avendone i requisiti in base al contratto con il comune, anteriormente all'inizio dei conferimenti a COREPLA dovrà inviare allo stesso e per conoscenza al comune ove il servizio viene svolto la "dichiarazione provvisoria sostitutiva" di cui all'Allegato 2 al presente testo.

Con tale dichiarazione il CONVENZIONATO, sotto propria responsabilità e sollevando quindi COREPLA da qualsiasi obbligo nei confronti del comune:

- a.1. attesta che gli è stato affidato il servizio da parte del comune di cui richiede l'inserimento nella convenzione ed è titolato anche a ricevere i corrispettivi previsti dall'Allegato Tecnico;
- a.2. si impegna a trasmettere la delega a COREPLA appena ne avrà la disponibilità.

Tale dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti la delega sino al ricevimento di quest'ultima da parte di COREPLA per un periodo massimo di tre mesi dalla data della dichiarazione stessa. Trascorso tale periodo, COREPLA potrà continuare a ricevere il materiale solo previo benestare scritto del comune.

Nel caso in cui anteriormente all'inizio dei conferimenti il CONVENZIONATO non faccia pervenire né la delega né la "dichiarazione provvisoria sostitutiva" a COREPLA ovvero qualora decorsi tre mesi dalla data della "dichiarazione provvisoria sostitutiva" non sia pervenuta a COREPLA la delega, COREPLA stesso è autorizzato a non permettere il conferimento e comunque, nel caso in cui lo stesso avvenisse ugualmente, per tutti i quantitativi conferiti in mancanza di delega o di dichiarazione, nulla sarà dovuto da COREPLA.

- b. in assenza di una data di scadenza, si intende valida sino al 31/12/2013 fatta salva la facoltà di revoca presentata secondo il modello di cui all'Allegato 3 prima della scadenza da parte del comune o di altro soggetto titolato a rilasciare la delega.

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **ART. 1. PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante delle presenti CONDIZIONI GENERALI.

### **ART. 2. OGGETTO DELLE CONDIZIONI GENERALI**

Le CONDIZIONI GENERALI si riferiscono ai rifiuti di imballaggio di plastica di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico provenienti da raccolta differenziata svolta in regime di privativa comunale.

### **ART. 3. OBBLIGHI DEL CONVENZIONATO E DI COREPLA**

#### **3.1 Materiale oggetto del conferimento**

Il CONVENZIONATO si impegna a conferire presso la/le piattaforma/e concordata/e con COREPLA esclusivamente rifiuti di imballaggio in plastica, con esclusione quindi dei residui della produzione, provenienti

dalla raccolta differenziata svolta sul territorio del/dei comune/comuni incluso/i nella convenzione secondo le modalità di raccolta comunicate di cui al successivo punto 3.2, rispettando le specifiche qualitative di cui all'Allegato 5 proprie di ciascuna tipologia di flusso di raccolta attivato, così come individuati nel successivo art. 4.

### **3.2. Obbligo di comunicazione da parte del CONVENZIONATO**

Al momento di richiesta della stipula della convenzione, il CONVENZIONATO deve comunicare a COREPLA l'elenco dei comuni da includere in convenzione e, per ciascuno di essi, utilizzando il modello di cui all'Allegato 4 alle presenti CONDIZIONI GENERALI, i seguenti dati:

- a. tipologie flussi di raccolta attivati così come definiti al successivo art. 4 (d'ora in poi "Flussi" o "Flusso")
- b. tipologie di servizio raccolta: "monomateriale" o "multimateriale", così come individuate al successivo art. 5, e, nel caso di raccolta "multimateriale", le altre frazioni di rifiuto raccolte insieme agli imballaggi in plastica;
- c. modalità di espletamento del servizio: tipologia, numero, volume unitario, frequenza di svuotamento o ritiro delle attrezzature.

In caso di variazione di tali dati, il CONVENZIONATO deve darne preventiva comunicazione scritta a COREPLA utilizzando lo stesso modello di cui al citato Allegato 4. In tutti i casi di mancato invio dell'Allegato 4, COREPLA, previa comunicazione al Convenzionato, ha facoltà di sospendere i pagamenti.

I Soggetti convenzionati che operano sul territorio la raccolta e il recupero dei rifiuti da imballaggio siano essi Comuni e loro Consorzi e/o Unioni oppure altri operatori delegati alla raccolta e al recupero dei rifiuti da imballaggio sono obbligati a trasmettere alla banca dati ANCI CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- informazioni anagrafiche
- rifiuti di imballaggio conferiti in convenzione;
- rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli comuni serviti;
- rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico.

come dettagliatamente riportato nell'allegato 3-A) dell' Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando i format conformi a quanto riportato nell'allegato 3-A) e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati ANCI CONAI, con le scadenze di cui al punto 13 dell'Allegato Tecnico.

Il mancato invio dei dati e delle informazioni secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo verrà segnalato al Comitato di Coordinamento che valuterà le opportune conseguenze.

### **3.3. Obblighi di COREPLA**

COREPLA, direttamente o tramite terzi, si impegna al ricevimento/ritiro del materiale presso la/le piattaforma/e concordata/e secondo le modalità e le specifiche in seguito precisati, riconoscendo i corrispettivi nel seguito previsti.

### **3.4 Obblighi di comunicazione da parte di COREPLA**

COREPLA si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI

del 23 dicembre 2008 tutti i dati e le informazioni relativi ai convenzionati come dettagliatamente riportato nell'allegato 3-B) dell'Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili da ANCI, con le scadenze di cui al punto 14 dell'Allegato Tecnico.

#### **ART. 4. "FLUSSI" DI RACCOLTA**

Il CONVENZIONATO, al momento della sottoscrizione della convenzione può attivare i "Flussi" previsti nell'Allegato Tecnico, cui corrispondono i relativi parametri qualitativi e relativi corrispettivi.

E' facoltà del CONVENZIONATO attivare, previa comunicazione a COREPLA, più di un "Flusso", anche successivamente alla sottoscrizione della convenzione, nonché variare, sempre previa comunicazione a COREPLA, che ha in ogni caso la facoltà di verificare l'esattezza e la congruenza tecnica di quanto comunicato, le tipologie di "Flusso" in essere.

#### **ART. 5. TIPOLOGIA DI SERVIZIO RACCOLTA**

Il CONVENZIONATO può organizzare a suo insindacabile giudizio il proprio servizio di raccolta secondo due diverse tipologie (nel seguito le "Tipologie di Raccolta") che, agli esclusivi fini della convenzione, vengono definite come segue:

- a. raccolta "monomateriale": servizio di raccolta differenziata dedicato ai soli rifiuti di imballaggio di plastica, operato secondo modalità stabilite in piena autonomia dal CONVENZIONATO;
- b. raccolta "multimateriale": servizio di raccolta differenziata, operato secondo le modalità stabilite in piena autonomia dal CONVENZIONATO, che prevede il conferimento congiunto da parte dell'utente degli imballaggi in plastica e di altre frazioni di rifiuto di imballaggio o, ove previste, di "frazioni merceologiche simili". Le frazioni oggetto della raccolta "multimateriale" devono essere esplicitamente e preventivamente individuate e comunicate all'utenza.

La raccolta "multimateriale" implica una attività di separazione delle diverse frazioni che la compongono, da svolgersi a cure e spese del CONVENZIONATO, preventivamente al conferimento a COREPLA e, quindi, alle attività di selezione degli imballaggi in plastica svolte invece a cure e spese di COREPLA stesso.

Qualora, per iniziativa autonoma del CONVENZIONATO, tale separazione delle diverse frazioni che compongono la raccolta "multimateriale" sia effettuata presso un Centro di Selezione anche operante per COREPLA si applica quanto previsto all'art. 5.2 dell'Allegato Tecnico e dalla relativa Procedura multimateriale.

#### **ART. 6. PIATTAFORME DI CONFERIMENTO**

Le piattaforme di conferimento sono di quattro tipologie:

- a. Centro di Selezione (CSS)
- b. Centro Comprensoriale (CC)
- c. Centro di recupero/riciclo diretto (RIC) (solo per i "Flussi" di cui alla lettera B dell'art. 6.1 dell' Allegato Tecnico e comunque limitatamente a casi da individuarsi singolarmente) .

d. Centro Selezione Multimateriale (CSM)

Il CSS è una piattaforma gestita da un soggetto legato da rapporto contrattuale con COREPLA che, oltre a ricevere il materiale conferito da terzi convenzionati in accordo con COREPLA, effettua la selezione polimerica. Salvo quanto stabilito al precedente art. 5 relativamente al conferimento al CSS di raccolte "multimateriale", il materiale si considera consegnato a COREPLA ad avvenuto completamento dello scarico dell'automezzo nell'area a tal fine attrezzata. Salvo quanto previsto al successivo art. 12.1 relativamente ai carichi fuori specifica e fatto salvo quanto previsto per il multimateriale, il solo conferimento presso CSS non comporta oneri per il CONVENZIONATO.

Il CC è una piattaforma individuata dal CONVENZIONATO ove il CONVENZIONATO stesso effettua o fa effettuare a propria cura e spese la pressatura del materiale raccolto.

Tra il CC e COREPLA non intercorre alcun rapporto contrattuale.

Un CC può operare anche per conto di più CONVENZIONATI. Il CONVENZIONATO deve garantire a COREPLA o ai terzi incaricati da COREPLA l'accesso, con un preavviso di 24 ore, da inviarsi sia al CC che al Convenzionato che avrà facoltà di presenziare, presso il CC al fine di effettuare sopralluoghi e/o verifiche documentali limitatamente ai flussi riconducibili alla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica. In caso di riscontro di anomalie, COREPLA, in accordo con il CONVENZIONATO, valuterà le eventuali azioni da intraprendere.

Il CC può effettuare per conto del CONVENZIONATO anche altre operazioni, quali, in caso di raccolta "multimateriale", la separazione delle diverse frazioni che la compongono.

Qualora il conferimento avvenga presso un CC ed il successivo trasporto a CSS avvenga a cura e spese di COREPLA, il materiale si considererà conferito a COREPLA ad avvenuto completamento del carico dell'automezzo presso il CC.

Qualora il conferimento avvenga presso un CC ed il successivo trasporto a CSS avvenga a cura del CONVENZIONATO, il materiale si considererà conferito a COREPLA ad avvenuto completamento dello scarico dell'automezzo presso il CSS.

In ogni caso, a richiesta di COREPLA, il CONVENZIONATO è tenuto a fornire la documentazione relativa ai conferimenti effettuati in ingresso al CC.

Il RIC è un impianto di riciclo/recupero presso cui COREPLA, in accordo con il CONVENZIONATO, può far conferire direttamente esclusivamente flussi di materiale di cui alla lettera B dell'art. 6.1 dell'Allegato Tecnico che, per la loro composizione e per specifiche valutazioni tecnico-logistiche, non necessitano del processo di selezione polimerica presso un CSS.

Nel caso in cui il conferimento riguardi materiale sfuso conferito direttamente a RIC da parte del CONVENZIONATO, il RIC stesso costituirà la piattaforma di conferimento e sarà equiparato, ai fini della convenzione, ad un CSS.

Nel caso in cui il Convenzionato conferisca invece una raccolta multimateriale direttamente a un CSS COREPLA questo viene in tal caso definito anche Centro Selezione Multimateriale (CSM).

Nella convenzione deve/devono essere indicata/e la/le piattaforma/e di conferimento concordata/e, secondo criteri di prossimità ed economicità, e la relativa tipologia. La/le piattaforma/e di conferimento concordata/e

può/possono essere sostituita/e, in via transitoria ovvero definitiva, da altra/e piattaforma/e di conferimento nel corso della durata della convenzione previo accordo tra le parti.

Nel caso in cui la piattaforma individuata sia un CC, nella convenzione devono essere comunque indicati due tra CSS e/o RIC (uno come principale e uno come sussidiario) individuati come destinatari finali del materiale.

In caso di modifiche organizzative delle attività di raccolta, selezione, recupero e riciclo COREPLA ne darà pronta informativa ai CONVENZIONATI per la definizione di successivi accordi tra le parti.

## **ART. 7. STRUTTURA DELLA CONVENZIONE**

La convenzione prevede uno o più allegati sintetici ciascuno denominato "Bacino", individuati congiuntamente da COREPLA e dal CONVENZIONATO.

Ogni Bacino è identificato, per uno o più comuni inseriti in convenzione, dai seguenti dati:

- a. Piattaforma di conferimento (CSS o RIC)
- b. Tipologia di Raccolta
- c. Tipologia di flusso
- d. CC in caso di materiale pressato

Il "Bacino" è quindi l'abbinamento univoco tra uno o più comuni inseriti nella medesima convenzione, una Piattaforma di conferimento, una Tipologia di Raccolta, una Tipologia di flusso. Nello stesso bacino multimateriale possono essere compresi solo comuni ove la raccolta è composta dalle stesse frazioni di imballaggio.

COREPLA e il CONVENZIONATO possono concordare l'attivazione di più Bacini, anche qualora la Piattaforma di conferimento, la Tipologia di Raccolta e la Tipologia di flusso siano le medesime, nel caso in cui in ciascun "Bacino" da attivarsi sia compreso un capoluogo di provincia.

In base a quanto concordato tra il CONVENZIONATO e COREPLA vengono attivati i "Bacini" funzionali alla/alle raccolta/e svolte dal CONVENZIONATO stesso. E' dovere di COREPLA trasmettere al CONVENZIONATO, unitamente alla descrizione riepilogativa di ogni "Bacino" costituito (comuni compresi, frequenza analisi, Piattaforma di conferimento, Tipologia di raccolta, Tipologia di Flusso, CC in caso di materiale pressato), un numero di identificazione dello stesso, da utilizzarsi per individuare con certezza i conferimenti e la relativa attribuzione. Il CONVENZIONATO, nel rispetto della/e Piattaforma/e di destinazione prevista/e in convenzione, è comunque assolutamente libero di riferire ogni singolo conferimento ad uno dei "Bacini" precedentemente attivati, semplicemente indicando sul documento di consegna del materiale il numero di "Bacino" identificativo cui riferire il conferimento stesso.

Pertanto qualora il CONVENZIONATO gestisca raccolte diverse tra loro per Piattaforma di conferimento (CSS/RIC) e/o per Tipologia di Raccolta e/o per Tipologia di Flusso e/o per CC in caso di materiale pressato il CONVENZIONATO può richiedere a COREPLA l'attivazione di tanti "Bacini" quante sono le combinazioni degli elementi sopra-citati.

Qualora viceversa il materiale raccolto venga conferito presso una sola Piattaforma di conferimento e il CONVENZIONATO abbia richiesto l'attivazione di una sola Tipologia di Raccolta e di una sola Tipologia di Flusso, la convenzione prevederà un solo "Bacino", a prescindere dal numero di comuni, cui saranno riferiti tutti i conferimenti. Nel caso di comuni situati su isole minori che beneficiano del relativo contributo forfettario, questi

devono sempre formare “Bacino” a sé stante, anche qualora non differiscano dalle altre raccolte gestite dal CONVENZIONATO.

In ogni caso il CONVENZIONATO, sulla base delle sue esigenze e delle modalità operative effettivamente adottate, può in ogni momento richiedere l'attivazione di nuovi “Bacini”.

#### **ART. 8 CORRISPETTIVI DI RACCOLTA**

Si rimanda al punto 6.1 dell'Allegato Tecnico.

Per praticità, nell'Allegato 5 al presente testo sono riportate le tabelle riepilogative sintetiche dei corrispettivi e delle relative condizioni di applicazione.

A maggior chiarimento di quanto previsto al citato punto dell'Allegato Tecnico, si puntualizza quanto segue:

- a. tutti i corrispettivi di cui sopra, così come quelli relativi alle prestazioni aggiuntive di cui al successivo art. 10, si intendono al netto dell'IVA ai sensi di legge;
- b. le griglie dei corrispettivi del “Flusso A” e del “Flusso C” vengono adottate esclusivamente per i conferimenti attribuiti dal CONVENZIONATO al “Flusso” relativo preventivamente attivato in convenzione;
- c. la griglia dei corrispettivi del “Flusso B” viene adottata, oltre che per i conferimenti attribuiti dal CONVENZIONATO a tale flusso preventivamente attivato in convenzione, anche in ogni caso in cui, pur con riferimento ad un “Flusso A” o a un “Flusso C”, il dato medio riscontrato in sede di verifica qualitative nel periodo di riferimento superi il 20% di “traccianti”;
- d. relativamente al “Flusso C”, qualora il dato medio riscontrato in sede di verifiche qualitative nel periodo di riferimento sia inferiore al 90% di contenitori per liquidi (ma anche inferiore al 20% di “traccianti”) viene adottata la griglia di corrispettivi prevista per il “Flusso A”;
- e. per i conferimenti di carichi di materiale pressato in balle, la presenza nel carico anche di una sola balla formata in maniera omogenea dai materiali “traccianti” comporta automaticamente la classificazione dell'intero carico attribuibile al medesimo CONVENZIONATO come appartenente al “Flusso B”, fermo restando che, ai fini della determinazione del corrispettivo spettante per il periodo di riferimento, fa fede il valore percentuale di “traccianti” effettivamente riscontrato in sede di analisi;
- f. nulla è dovuto al CONVENZIONATO, relativamente a qualsiasi “Flusso”, per materiale contenente frazioni estranee in misura superiore al limite massimo previsto. In tal caso non sono dovuti neppure i corrispettivi aggiuntivi di cui al successivo art. 10;

#### **ART. 9 VERIFICHE DI QUALITA'**

9.1 Si rimanda all'Allegato tecnico e all'Allegato 1 dello stesso Allegato Tecnico il quale si applica sia al monomateriale che al multimateriale con articolazione per fasce dei corrispettivi.

A maggior chiarimento di quanto previsto al citato Allegato dell'Allegato Tecnico, si puntualizza quanto segue:

- a. relativamente ai carichi conferiti sia sfusi che pressati, il CONVENZIONATO può contestare all'atto del ricevimento della convocazione, adducendo elementi oggettivamente riscontrabili, l'attribuzione del carico sottoposto ad analisi. A fronte di inoppugnabili evidenze documentali, il CONVENZIONATO può eccezionalmente operare la medesima contestazione anche in sede di effettuazione della verifica, ma

comunque prima che questa abbia inizio. Relativamente ai soli carichi conferiti pressati, tale facoltà non è esercitabile poichè le balle devono essere regolarmente etichettate dal CC di provenienza con i dati identificativi del CC e la tipologia di Flusso;

- b. la frequenza minima e massima delle analisi è da intendersi riferita ai periodi solari, per cui le analisi devono essere svolte secondo quanto specificato nella seguente tabella

<b>Frequenza minima</b>	<b>Numero minimo analisi/anno</b>	<b>Periodo di effettuazione delle analisi</b>
Annuale	1	Una tra l'1/1 e il 31/12 di ogni anno
Quadrimestrale	3	Una per ciascuno dei seguenti periodi: 1/1 – 30/4; 1/5 – 31/8; 1/9 – 31/12
Trimestrale	4	Una per ciascuno dei seguenti periodi: 1/1 – 31/3; 1/4 – 30/6; 1/7 – 30/9; 1/10 – 31/12
Bimestrale	6	Una per ciascuno dei seguenti periodi: 1/1 – 28/2; 1/3 – 30/4; 1/5 – 30/6; 1/7 – 31/8; 1/9 – 31/10; 1/11 – 31/12
Mensile	12	Una tra il primo e l'ultimo giorno di ogni mese
Bimensile	24	Due tra il primo e l'ultimo giorno di ogni mese

- c. relativamente alla presenza riscontrata in un carico di materiale pressato anche di una sola balla composta in maniera omogenea da “traccianti”, solo lo specifico carico di cui la balla omogenea è parte viene immediatamente classificato appartenere al “Flusso B”, alla cui griglia economica il CONVENZIONATO dovrà fare quindi riferimento per l'eventuale fatturazione. L'analisi viene ugualmente svolta e la percentuale di “traccianti” effettivamente riscontrata, al pari di quella di frazione estranea, concorre alla determinazione del corrispettivo per il periodo di riferimento;
- d. Il corrispettivo di raccolta spettante nel periodo iniziale, all'apertura di un Bacino di flusso “A” e con esclusione di quelli con frequenza mensile e bimensile, sarà provvisoriamente quello di seconda fascia qualitativa. Su richiesta del Convenzionato tale fascia potrà in seguito essere variata applicando i risultati delle analisi effettuate nel periodo iniziale;
- e. I valori percentuali risultanti dalle analisi sono troncati alla prima cifra decimale;
- f. Per il multimateriale con articolazione per fasce dei corrispettivi le quantità che determinano la frequenza delle analisi è quella degli imballaggi in plastica in esso contenuti.
- g. Per il multimateriale con articolazione per fasce dei corrispettivi e con frequenza analisi superiore a quelle mensile e bimensile, l'analisi o le analisi effettuate nel primo mese di attivazione del “Bacino” determineranno la quantità percentuale di imballaggi in plastica e la fascia qualitativa di riferimento per il periodo iniziale di attivazione del bacino. Per i periodi successivi si applica quanto previsto dall'Allegato 1 all'Allegato Tecnico.
- h. Qualora nel periodo di validità del presente Accordo (dal 01.04.09 al 31.12.13) un bacino, all'interno di un singolo periodo di frequenza di analisi attribuito a quel bacino (mese, bimestre, trimestre, quadrimestre, anno), sia soggetto all'applicazione di fasce di corrispettivo con differenti limiti di frazione estranea (es.: bacino di frequenza quadrimestrale nel periodo 01.01.09 - 30.04.09) si procede come segue:



per i mesi del periodo che appartengono all'intervallo di validità di ciascuna fascia, si confrontano i singoli risultati delle analisi effettuate in ciascun intervallo di validità rispetto al limite delle diverse fasce valide nel momento in cui le singole analisi sono state effettuate: si calcola il delta tra i limiti della prima fascia ed il risultato della singola analisi, si procede poi alla somma algebrica dei delta. Se tale somma è positiva o uguale a zero, il bacino per il periodo in esame appartiene alla prima fascia qualitativa. Se viceversa la somma è negativa, si procede in maniera iterativa confrontando i risultati delle singole analisi con i limiti della seconda fascia, calcolandone i delta. Anche in questo caso si procede alla somma algebrica dei delta: se la somma è positiva o uguale a zero, il bacino per il periodo in esame appartiene alla seconda fascia. Se la somma è negativa il bacino appartiene alla terza fascia. Di seguito si riportano alcune casistiche esemplificative:

Esempio 1: Bacino di frequenza quadrimestrale

Periodo in esame: da 01.01.09 a 30.04.09

Periodo di applicazione della fascia risultante: da 01.05.09 a 31.08.09

	DATA ANALISI	% F.E.	DELTA 1° FASCIA	DELTA 2° FASCIA
	14.01.09	22	6-22= -16	20-22= -2
	10.03.09	18	6-18= -12	20-18= +2
	22.04.09	3	5-3= +2	17-3= +14
SOMMA ALGEBRICA DELTA			-16-12+2= -26 Delta negativo	-2+2+14= +14 Delta positivo
Fascia di appartenenza				2° FASCIA

Esempio 2: Bacino di frequenza quadrimestrale

Periodo in esame: da 01.01.09 a 30.04.09

Periodo di applicazione della fascia risultante: da 01.05.09 a 31.08.09

	DATA ANALISI	% F.E.	DELTA 1° FASCIA	DELTA 2° FASCIA
	14.01.09	22	6-22= -16	20-22= -2
	10.03.09	19	6-19= -13	20-19= +1
	22.04.09	17	5-17= -12	17-17= 0
SOMMA ALGEBRICA DELTA			-16-13-12= -41 Delta negativo	-2+1= -1 Delta negativo
Fascia di appartenenza				3° FASCIA

Esempio 3: Bacino di frequenza annuale

Periodo in esame: da 01.01.09 a 31.12.09

Periodo di applicazione della fascia risultante: da 01.01.10 a 31.12.10

	DATA	% F.E.	DELTA 1° FASCIA	DELTA 2° FASCIA
--	------	--------	-----------------	-----------------

	ANALISI			
	14.01.09	12	6-12= -6	20-12= +8
	10.04.09	6	5-6= -1	17-6=+11
	16.10.09	7	5-7= -2	16-7= +9
SOMMA ALGEBRICA			-6-1-2= - 9	+8+11+9=+28
DELTA			Delta negativo	Delta positivo
Fascia di appartenenza				2° FASCIA

9.2 La quantità di imballaggi in plastica nel multimateriale con articolazione per fasce verrà determinata nel corso delle analisi qualitative e i relativi valori saranno applicati con le medesime periodicità di cui al punto 3 lett. a dell'Allegato 1 all'Allegato Tecnico: per bacini con frequenza mensile e bimensile il valore percentuale riscontrato nel mese determinerà i quantitativi del mese stesso; per bacini con frequenza superiore il valore percentuale riscontrato nel periodo determinerà i quantitativi del periodo successivo

#### **ART. 10.CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE**

Si rimanda al punto 6.2 dell'Allegato Tecnico.

Per praticità, nell'Allegato 6 al presente testo sono riportate le tabelle riepilogative sintetiche dei corrispettivi aggiuntivi e delle relative condizioni di applicazione.

A maggior chiarimento di quanto previsto ai citati punti dell'Allegato Tecnico, si puntualizza quanto segue:

- a. tutti i corrispettivi aggiuntivi sia relativi alla pressatura che ai trasporti effettuati dal CONVENZIONATO, a prescindere dal fatto che quest'ultimo provveda direttamente in proprio o servendosi di terzi, sono riconosciuti da COREPLA esclusivamente al CONVENZIONATO stesso, essendo escluso ogni rapporto economico tra i soggetti che eventualmente operano per suo conto e COREPLA;
- b. relativamente a tutti i casi previsti di trasporto effettuato dal CONVENZIONATO, il tentativo di conferimento del materiale presso una Piattaforma diversa da quella indicata in convenzione per il "Bacino" di riferimento, comporta la facoltà per COREPLA, anche tramite il soggetto gestore della Piattaforma stessa, di respingere il carico;
- c. in caso di conferimento della raccolta "multimateriale" direttamente a CSM, si applica il medesimo corrispettivo aggiuntivo previsto per il conferimento sfuso di raccolta "monomateriale" con le seguenti limitazioni e precisazioni:
  - c.1. deve essere preventivamente predisposto nella convenzione un apposito "Bacino";
  - c.2. Il corrispettivo si applica esclusivamente per il tratto eccedente i 25 Km e fino un massimo di ulteriori 50 Km, quindi non superiore ai 75 Km, con riferimento alla distanza tra il centro geografico dell'ambito di raccolta e il CSM (per il calcolo delle distanze si adottano i medesimi criteri utilizzati per il trasporto del "monomateriale") ;

- c.3. Il corrispettivo si applica per la quota di rifiuti di imballaggio in plastica riscontrata come parte della raccolta "multimateriale" conferita al CSM, individuata e quantificata in base a quanto stabilito alla lettera d dell'All. 5;
- c.4. per ogni altra modalità e condizione di applicazione, si fa riferimento a quanto indicato per il corrispettivo aggiuntivo di cui all'Allegato6, punto a.

#### **ART. 11. ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI**

I corrispettivi vengono adeguati annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI.

#### **ART. 12. ADDEBITI**

##### **12.1. Carichi fuori specifica**

Qualora il carico sia sottoposto ad analisi ed evidenzi una presenza di frazioni estranee superiore di oltre l'1% ai livelli massimi previsti per ciascuna tipologia di flusso, nulla viene corrisposto al CONVENZIONATO a fronte del carico analizzato né per corrispettivi di raccolta né per eventuali corrispettivi aggiuntivi. In ogni caso in cui la verifica qualitativa evidenzi frazioni estranee in misura superiore a quella massima consentita, COREPLA addebiterà al CONVENZIONATO l'importo forfettario di € 270, commisurato ai costi di gestione, applicato alla totalità della frazione estranea riscontrata e fatta salva una franchigia dell'1%.

Nel solo caso di conferimenti pressati qualora, entro 24 ore dalla conclusione dell'analisi, il CONVENZIONATO richieda via fax/e-mail di rientrare in possesso delle balle campionate non analizzate, impegnandosi a ritirarle nelle successive 48 ore, l'importo di cui sopra sarà applicato al peso della restante parte del carico

L'entità dell'importo di cui sopra verrà rivisto annualmente in funzione dell'andamento dei costi medi effettivamente sostenuti da COREPLA per trasporto, selezione e smaltimento/recupero energetico.

##### **12.2. Sospensione dei conferimenti**

Nel caso in cui due analisi consecutive effettuate sul materiale conferito dal medesimo CONVENZIONATO per il medesimo "Bacino" evidenzino il superamento del limite massimo di frazione estranea, COREPLA può sospendere per quindici giorni il CONVENZIONATO stesso dai conferimenti relativamente al "Bacino" rispetto al quale è stata rilevata il verificarsi della circostanza (divieto di conferire sfuso o pressato, blocco dei prelievi di carichi pressati).

Qualora l'evento dovesse ripetersi, il caso è comunicato al Comitato di Verifica dell'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI per le determinazioni del caso. E' pertanto compito del CONVENZIONATO avvisare il CC e, qualora ne ricorrano le circostanze, il proprio trasportatore dell'avvenuta sospensione, affinché questi adottino i comportamenti conseguenti.

##### **12.3. Ritardato o mancato ritiro da parte di COREPLA**

Le disposizioni del presente articolo si applicano solo nei casi in cui il ritiro e il trasporto dei carichi pressati è effettuato da COREPLA.

Nel caso in cui il CC riceva mediamente su base quotidiana (anche da parte di più CONVENZIONATI) raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio in plastica in misura inferiore a 12 ton, qualora il ritiro avvenga oltre 7 giorni e sino a 20 giorni lavorativi dalla richiesta di cui alla lettera i della tabella b.1. dell'Allegato 6 alle presenti CONDIZIONI GENERALI, il CONVENZIONATO ha diritto ad applicare una penale pari al 3% del corrispettivo dovuto per l'intero carico. La penale è pari al 10% nel caso di ritiro oltre 20 giorni e sino a 30 giorni;

Nel caso in cui il CC riceva mediamente su base quotidiana (anche da parte di più CONVENZIONATI) raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio in plastica in misura superiore alle 12 ton, qualora il ritiro avvenga tra l'8° e il 18° giorno lavorativo dalla richiesta di cui alla lettera 1 della tabella b.1. dell'Allegato 6 alle presenti CONDIZIONI GENERALI, il CONVENZIONATO ha diritto di applicare una penale del 10% e tra il 19° e il 30° giorno lavorativo una penale del 20%.

Trascorsi 30 giorni lavorativi, oltre al corrispettivo con le penali di cui sopra, il CONVENZIONATO ha diritto ad addebitare a COREPLA i costi di trasporto al CSS più vicino maggiorati del 10%. Per la determinazione di tali costi si fa riferimento alle tariffe di trasporto applicate a COREPLA dai suoi fornitori. In alternativa, COREPLA e il CONVENZIONATO possono comunque accordarsi preventivamente (ovvero prima che siano trascorsi i 30 giorni lavorativi) per applicare le modalità di cui alla tabella b.2. dell'Allegato 6 alle presenti CONDIZIONI GENERALI.

#### **ART.13 PRESCRIZIONI GESTIONALI ED AMMINISTRATIVE PER IL CONFERIMENTO**

Il CONVENZIONATO deve conferire il materiale esclusivamente presso la Piattaforma prevista nella convenzione per ogni specifico "Bacino".

Nel caso di carichi pressati, trasportati sia da COREPLA che dal CONVENZIONATO, tutte le balle dovranno essere etichettate in maniera certa e stabile, riportando sull'etichetta gli estremi del CC e la tipologia di Flusso.

Per carichi pressati con trasporto a carico di COREPLA, il CC, per conto del/dei CONVENZIONATO/I cui deve essere riferito il carico, all'atto della richiesta di ritiro dello stesso, deve obbligatoriamente dichiarare a COREPLA a quale numero/i di "Bacino" appartiene il materiale del carico, dati che dovranno essere riportati sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) e sul buono di richiesta prelievo. Nel caso in cui il materiale del carico appartenga a più convenzionati, il CC deve dichiarare oltre al numero di "Bacino" per ciascun "Flusso", anche il peso in kg per ciascun CONVENZIONATO/"Bacino". In caso di mancata dichiarazione dei dati di cui sopra, COREPLA non autorizza il ritiro del carico.

Per carichi (pressati o sfusi) con trasporto a carico del CONVENZIONATO, il centro di destino (CSS o RIC) non è autorizzato a far scaricare il materiale qualora sul FIR non sia indicato il numero di "Bacino", comprensivo/i dei relativi pesi nel caso di conferimento riferibile a più CONVENZIONATI.

Per carichi conferiti sfusi con trasporto a carico del CONVENZIONATO che, ai sensi della normativa vigente, possono essere conferiti senza FIR, il CSS che costituisce la Piattaforma di conferimento provvede a creare un numero così formato:

- a. numero pesata
- b. codice COREPLA CSS
- c. data del conferimento.

Il numero così ottenuto viene trascritto a carico del CSS o del RIC sul documento di conferimento (bollettino di pesata) e deve essere citato dal CONVENZIONATO al momento della fatturazione. Il CONVENZIONATO stesso deve inoltre assicurarsi prima dello scarico che sul documento di conferimento di cui sopra sia riportato il/i numero/i di "Bacino" cui riferire il materiale costituente il carico. In caso di mancata dichiarazione, il CSS non è autorizzato a far scaricare il materiale.

#### **ART. 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il CONVENZIONATO provvede ad emettere fattura mensile nei confronti del COREPLA per i corrispettivi di cui alle presenti CONDIZIONI GENERALI e per i relativi corrispettivi aggiuntivi se dovuti, nonché, laddove dovute, per le penali di cui al precedente art. 12.3.

Alla fattura deve essere allegata la prefattura che COREPLA invierà al convenzionato entro la terza settimana lavorativa di ogni mese. In caso di discordanza fra la prefattura e i dati risultanti al CONVENZIONATO il CONVENZIONATO stesso provvederà a contattare preventivamente COREPLA per i chiarimenti del caso inviando un elenco analitico suddiviso per "Bacino" della documentazione di consegna del materiale, comprovante gli avvenuti conferimenti con indicazione riportante l'indicazione dei relativi estremi di ciascun conferimento (numero di documento, data conferimento, peso riscontrato).

I pagamenti delle fatture vengono effettuati a 90 giorni data fattura fine mese.

E' espressamente vietata ogni forma di cessione a terzi del credito vantato dal CONVENZIONATO nei confronti di COREPLA.

COREPLA provvede ad emettere fattura per l'addebito di cui all'art. 12.1, se dovuto.

I pagamenti sono effettuati dal CONVENZIONATO a 90 giorni data fattura fine mese, salvo compensazione.

La quantità del materiale consegnato da prendere in considerazione agli effetti di cui al presente articolo è quella riscontrata tramite pesata presso il CSS o presso il RIC al netto della quantità di cassette attribuibili al circuito Conip il cui valore percentuale verrà riscontrato nel corso delle analisi qualitative e che sarà applicato ai quantitativi conferiti con le medesime periodicità di cui al punto e lett. A dell'Allegato 1 all'Allegato Tecnico: per bacini con frequenza mensile e bimensile il valore percentuale riscontrato nel mese determinerà i quantitativi del mese stesso; per bacini con frequenza superiore il valore percentuale riscontrato nel periodo determinerà i quantitativi del periodo successivo. Per la raccolta multimateriale la quantità è determinata a seconda dei casi con le diverse modalità previste ai sensi dell'art. 6.1. lett. D dell'Allegato Tecnico. In caso di conferimento riferibile a più "Bacini" (relativi ad un'unica convenzione o anche a CONVENZIONATI diversi), l'eventuale differenza tra peso dichiarato e peso riscontrato, sia in aumento che in diminuzione, è attribuita al "Bacino" con il peso maggiore.

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di COREPLA, qualora lo stesso non avesse preventivamente comunicato eventuali incongruenze non ancora risolte su quantitativi comunicati dal CONVENZIONATO, quest'ultimo può addebitare a COREPLA interessi di mora nella misura del tasso Euribor a tre mesi maggiorato di due punti.

#### **ART. 15 DURATA**

Le convenzioni scadono il 31.12.2013, data di scadenza dell'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI e dell'Allegato Tecnico.

Qualora, prima o dopo la scadenza, l'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI, Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica dovesse venire prorogato tutte le convenzioni si intendono automaticamente parimenti prorogate ed adeguate alle modifiche e/o agli aggiornamenti eventualmente apportati, in occasione della proroga, all' Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI, Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica.

Qualora nel corso della durata delle convenzioni dovessero intervenire modifiche e/o aggiornamenti dell'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI, Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica, tutte le convenzioni si intendono automaticamente adeguate a tali modifiche e/o aggiornamenti.

Qualora nel corso della durata delle convenzioni dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI, Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica, tutte le convenzioni cessano di avere efficacia.

#### **ART. 16 CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE**

Si fa integrale riferimento a quanto previsto al punto 8 dell'Allegato Tecnico.

#### **ART. 17 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Premesso che il Comitato di Verifica previsto dall'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI, anche su richiesta diretta delle Parti, vigila e si pronuncia sull'interpretazione e sull'applicazione dell'Accordo di Programma Quadro stesso e quindi anche del suo Allegato Tecnico , qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla convenzione, comprese quelle relative alla validità, all'esecuzione, alla risoluzione e all'interpretazione della convenzione ed ai diritti ed obblighi ad essa connessi, è deferita ad un Collegio Arbitrale di tre Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

Gli arbitri procedono in via rituale e secondo diritto.

In via generale, la sede competente dell'arbitrato è, per il CONVENZIONATO avente sede nelle regioni del nord Italia: Milano; nelle regioni del centro Italia e Sardegna: Roma; nelle regioni del sud Italia e Sicilia: Napoli, salvo diverso accordo tra le Parti.

#### **ART. 18 CODICE DI COMPORTAMENTO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

COREPLA si è dotato di un Codice di Comportamento, che costituisce l'insieme dei principi e delle norme etiche e giuridiche che regolano le attività all'interno e all'esterno del Consorzio e di un Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, entrambi pubblicati sul sito [www.corepla.it](http://www.corepla.it), di cui invita a prendere visione. L'adesione ai Principi di Comportamento del suddetto Codice è richiesta a chiunque intrattenga relazioni commerciali con COREPLA, per quanto di propria competenza. L'osservanza dei Principi di Comportamento è requisito fondamentale per l'instaurazione e il mantenimento dei rapporti commerciali con COREPLA.

Pertanto, con la sottoscrizione della convenzione, il CONVENZIONATO assume l'obbligo di adeguarsi ai suddetti Principi di Comportamento per quanto di propria competenza, a pena della risoluzione del rapporto contrattuale

nei casi di violazione connotati da maggiore gravità e fermo restando l'obbligo di risarcimento di qualsivoglia danno derivante a COREPLA da eventuali comportamenti contrari ai suddetti Principi.

#### **ART. 19 ALLEGATI**

L'Accordo Quadro, l'Allegato tecnico e i relativi Allegati nonché gli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 al presente atto formano parte integrante e sostanziale delle presenti CONDIZIONI GENERALI .

#### **ART. 20 CONTRASTO FRA ALLEGATO TECNICO E CONDIZIONI GENERALI**

In caso di contrasto tra le obbligazioni contenute nelle presenti Condizioni Generali e quanto previsto nell'Allegato tecnico, varranno le pattuizioni e i principi stabiliti nell'Allegato Tecnico.

# ALLEGATO 1

## Fac – simile delega

Da compilarsi da parte del Comune delegante su carta intestata

Spett.le  
**Delegato**

.....

.....

(Data)

Oggetto: Convenzione per la raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio in plastica

Con la presente Vi autorizziamo a sottoscrivere con CO.RE.PLA. la relativa Convenzione in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro ANCI/CONAI per la Raccolta ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggio.

Vi autorizziamo, in particolare, a percepire i corrispettivi che Vi verranno erogati da CO.RE.PLA. a fronte del conferimento allo stesso CO.RE.PLA. dei rifiuti di imballaggio in plastica raccolti sul territorio dello scrivente Comune a far data dal            *(la data del termine di decorrenza della delega deve essere posteriore a quella del presente documento, salvo che in precedenza sia stata utilizzata dal soggetto poi delegato la dichiarazione provvisoria sostitutiva di delega di cui al successivo Allegato 2, nel qual caso la delega dovrà decorrere dalla data della stessa dichiarazione provvisoria sostitutiva)* e sino al            *(in assenza di una data di scadenza la delega si intende valida sino al 31.12.2013).*

La presente comunicazione viene redatta in duplice originale. Vogliate provvedere a trasmetterne uno a CO.RE.PLA.

Qualora, per qualsivoglia motivo, dovessimo revocare la presente autorizzazione, ci impegniamo a darne tempestiva comunicazione a Voi e a CO.RE.PLA.

L'efficacia della presente delega è subordinata al rispetto da parte del delegato di tutte le condizioni contenute nell'Allegato Tecnico, inclusa quella di cui al punto 13. Pertanto il mancato invio dei dati ivi descritti comporterà di diritto la revoca della presente delega e i corrispettivi saranno riconosciuti direttamente al Comune delegante.

Distinti saluti.

l'Amministrazione Comunale  
(timbro e firma)



## ALLEGATO 2

### **Fac – simile dichiarazione provvisoria sostitutiva di delega**

**Da compilarsi su propria carta intestata da parte del Delegato prima dell'avvio dei conferimenti a COREPLA, nelle more di ricevere delega da parte del Comune, esclusivamente laddove ne ricorrano le condizioni**

Spett.  
COREPLA  
Via del Vecchio Politecnico, 3  
20121 Milano  
Fax 0276054218

e. p.c. Spett.

*(Comune ove viene svolto il servizio)*

Con la presente si dichiara sotto la propria responsabilità che:

1. L' Impresa scrivente è delegata da parte del Comune di \_\_\_\_\_ che legge in copia a percepire i corrispettivi a fronte del conferimento a CO.RE.PLA. dei rifiuti di imballaggio in plastica raccolti sul territorio dello stesso Comune e di cui si richiede pertanto l'inserimento nella convenzione con COREPLA;
2. tale delega è valida dal giorno \_\_\_\_\_ *(la data deve essere successiva a quella del ricevimento del presente documento da parte di COREPLA)*;
3. in base al contratto tra il Comune e la scrivente Impresa, questa è quindi titolata a stipulare con COREPLA la convenzione per la raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in plastica e a ricevere dallo stesso Consorzio i corrispettivi previsti dall'Allegato Tecnico "Imballaggi in plastica" all'Accordo ANCI-CONAI;
4. l'Impresa scrivente si impegna a trasmettere a COREPLA la delega predisposta dal Comune secondo il modello di delega-tipo non appena il Comune stesso provvederà a rilasciarla;
5. l'Impresa scrivente solleva COREPLA da ogni responsabilità e da ogni obbligo nei confronti del Comune, nonché di qualunque altro soggetto pubblico o privato, relativamente al pagamento di tutti i conferimenti effettuati in virtù della presente dichiarazione;
6. fatto salvo quanto dichiarato al precedente punto 5, l'Impresa scrivente dà atto che la validità della presente dichiarazione decade immediatamente qualora il Comune comunichi a COREPLA qualsivoglia indicazione non compatibile con la stessa (richiesta di convenzione diretta, delega rilasciata ad altro soggetto);
7. l'Impresa scrivente autorizza sin da ora COREPLA ad effettuare, anche tramite terzi, ogni verifica ritenuta opportuna per accertare la veridicità della presente dichiarazione.

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti la delega sino al ricevimento di quest'ultima da parte di COREPLA per un periodo massimo di tre mesi dalla data della dichiarazione stessa. Trascorso tale periodo, COREPLA potrà continuare a ricevere il materiale solo previo benestare scritto del Comune.

Qualora decorsi tre mesi dalla data della presente dichiarazione COREPLA non riceva la delega, è autorizzato a non permettere il conferimento e comunque, nel caso in cui lo stesso avvenisse ugualmente, per tutti i quantitativi conferiti decorso tale termine nessun corrispettivo sarà dovuto da COREPLA.

l'Impresa

(timbro e firma del legale rappresentante)

# ALLEGATO 3

## Fac – simile revoca delega

Da compilarsi da parte del Comune delegante su carta intestata

Spett.  
COREPLA  
Via del Vecchio Politecnico, 3  
20121 Milano  
Fax 0276054218

Spett.  
(Denominazione delegato cessante)  
\_\_\_\_\_

Spett.  
(Denominazione delegato subentrante)  
\_\_\_\_\_

(Data)

Oggetto: convenzione per la raccolta differenziata di rifiuti d'imballaggio in plastica

Con la presente comunichiamo la cessazione di validità, a decorrere dal \_\_\_\_\_ (la data indicata deve essere posteriore a quella del presente documento), della delega attribuita a \_\_\_\_\_ (Delegato cessante).

Contemporaneamente, con questa stessa comunichiamo (barrare la casella relativa alla soluzione prescelta e compilare):

- ☐ 1. l'autorizzazione conferita in pari data a \_\_\_\_\_ (Delegato subentrante) a sottoscrivere, direttamente o tramite i soggetti previsti ai punti b, c, e d delle premesse delle "Condizioni Generali", con COREPLA la relativa Convenzione in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI e del relativo Allegato tecnico "Imballaggi in plastica".

Oppure

- ☐ 2. la volontà di stipulare direttamente convenzione con COREPLA, per cui la presente revoca costituisce al tempo stesso richiesta di convenzione da parte del Comune scrivente.

(I due capoversi seguenti sono da inserire solo nel caso in cui sia stata comunicata l'autorizzazione di cui al precedente punto 1)

Autorizziamo pertanto \_\_\_\_\_ (Delegato subentrante) a percepire i corrispettivi che gli verranno erogati da COREPLA a fronte del conferimento allo stesso COREPLA dei rifiuti d'imballaggio in plastica raccolti tramite servizio di raccolta differenziata urbana sul territorio dello scrivente Comune a far data dal \_\_\_\_\_ (la data indicata deve essere posteriore a quella del presente documento),

Qualora, per qualsivoglia motivo, dovessimo revocare l'autorizzazione di cui sopra, ci impegnamo a darne tempestiva comunicazione a COREPLA.

Distinti saluti.

L'Amministrazione Comunale  
(timbro e firma)

# ALLEGATO 4

Informazioni di raccolta alla data del .....

Denominazione soggetto convenzionato	
Denominazione Comune	PROV.
N° “Bacino” a cui sono riferite le informazioni di raccolta	
Tipologia flusso raccolta	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D

(da compilare per ciascun Comune inserito nel bacino di conferimento)

Ragione Sociale Piattaforma di conferimento (compilare solo per conferimenti pressati indicando il Centro Comprensoriale utilizzato)	
Tipologia di raccolta	<input type="checkbox"/> MONOMATERIALE <input type="checkbox"/> MULTIMATERIALE
Modalità di raccolta	<input type="checkbox"/> STRADALE <input type="checkbox"/> DOMICILIARE <input type="checkbox"/> CENTRO DI RACCOLTA <input type="checkbox"/> ALTRO.....
Attrezzature di raccolta	<input type="checkbox"/> CASSONETTO <input type="checkbox"/> CAMPANA <input type="checkbox"/> BIDONCINO <input type="checkbox"/> SACCO <input type="checkbox"/> SCARRABILE <input type="checkbox"/> ALTRO.....
N° delle attrezzature (non compilare per raccolte con sacco)	
Capacità unitaria in metri cubi (se sacchi, indicare capienza litri)	
Frequenza di svuotamento annuale (indicare il numero di svuotamenti – per i sacchi il numero di giri di prelievo)	
In caso di raccolta multimateriale indicare le altre frazioni di imballaggi oltre la plastica	<input type="checkbox"/> alluminio <input type="checkbox"/> acciaio <input type="checkbox"/> carta/cartone <input type="checkbox"/> vetro <input type="checkbox"/> legno <input type="checkbox"/> altro ..... .....(specificare)
Soggetto che svolge il servizio di raccolta	<input type="checkbox"/> IN ECONOMIA <input type="checkbox"/> TERZI ..... (ragione sociale)
Modalità di trasporto	<input type="checkbox"/> COMPATTATORE <input type="checkbox"/> CASSONE <input type="checkbox"/> BILICO COMPATTATORE <input type="checkbox"/> ALTRO ..... (specificare)

FIRMA

## ALLEGATO 5

### Tabelle riepilogative sintetiche dei corrispettivi di raccolta e delle relative condizioni di applicazione

#### *a) Raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica*

Livello percentuale di “traccianti”:  
fino al 20% in peso sul totale del campione

Dall’1.4.09 al 30.9.09

<i>Frazione estranea (in peso)</i>	<i>Corrispettivo (€/t)</i>	<i>Oneri di smaltimento/rec.en.</i>
Fino al 5%	276,41	A carico di COREPLA
Oltre il 5% e fino al 17%	194,74	A carico di COREPLA
Oltre il 17%	0,00	A carico del Convenzionato

Dall’1.10.09 al 31.03.2012

<i>Frazione estranea (in peso)</i>	<i>Corrispettivo (€/t)</i>	<i>Oneri di smaltimento/rec.en.</i>
Fino al 5%	276,41	A carico di COREPLA
Oltre il 5% e fino al 16%	194,74	A carico di COREPLA
Oltre il 16%	0,00	A carico del Convenzionato

Dall’1.4.2012 al 31.12.2013

<i>Frazione estranea (in peso)</i>	<i>Corrispettivo (€/t)</i>	<i>Oneri di smaltimento/rec.en.</i>
Fino al 4%	276,41	A carico di COREPLA
Oltre il 4% e fino al 15%	194,74	A carico di COREPLA
Oltre il 15%	0,00	A carico del Convenzionato

#### *b) Raccolta di rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico di origine non domestica*

Livello percentuale di “traccianti”:  
oltre il 20% in peso sul totale del campione

<i>Frazione estranea (in peso)</i>	<i>Corrispettivo (€/t)</i>	<i>Oneri di smaltimento/rec.en.</i>
Fino al 20%	34,26	A carico di COREPLA
Oltre il 20%	0,00	A carico del Convenzionato

#### *c) Raccolta finalizzata*

Livello percentuale contenitori per liquidi (bottiglie in PET e flaconi in HDPE):  
oltre il 90% in peso sul totale del campione

<b>Frazione estranea (in peso)</b>	<b>Corrispettivo (€/t)</b>	<b>Oneri di smaltimento/rec.en.</b>
Fino al 10%	314,10	A carico di COREPLA
Oltre il 10%	Si applica la lettera "a"	

**d) Raccolta multimateriale di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica.**

**D.1) RACCOLTE MULTIMATERIALE GIÀ IN ESSERE ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ALLEGATO TECNICO**

d.1.a) Dall' 1.4.2009 al 31.12.2009 il corrispettivo sarà pari a €t 250 per la sola quota di imballaggi in plastica, con esclusione quindi del plafond forfettario, determinata sulla base della procedura Allegato 2 all' Allegato Tecnico. In tal caso, le analisi qualitative in ingresso verranno svolte secondo il Metodo AQ09 per le sole finalità di cui alla lettera h) dell' Allegato 2 all' Allegato Tecnico.

d.1.b) Il Convenzionato potrà aderire all' articolazione per fasce dei corrispettivi di cui alla tabella che segue in forza di analisi qualitative in ingresso eseguite secondo il Metodo AQ09. In tal caso invierà apposita comunicazione scritta a COREPLA e, a partire dal mese successivo, i corrispettivi saranno quindi pari a:

<b>Frazione estranea (in peso)</b>	<b>Corrispettivo (€/t)</b>
Fino al 10%	276,41
Oltre il 10% e fino al 20%	194,74
Oltre il 20%	0,00

Il corrispettivo per frazione estranea sino al 10% sarà riconosciuto sulla sola quota di imballaggi in plastica rilevata in ingresso.

Il corrispettivo per frazione estranea oltre il 10% e fino al 20% sarà riconosciuto sulla quantità di imballaggi plastici rilevati in ingresso maggiorati di un' aliquota percentuale forfettaria del 10%. COREPLA si farà carico anche degli oneri di smaltimento/recupero energetico della frazione estranea per una quantità pari all' aliquota di maggiorazione. Gli oneri di smaltimento/recupero energetico della frazione estranea eccedente il 20 % saranno sempre a carico del Convenzionato.

d.1.c) Oltre la data del 31.12.09, qualora il gruppo di lavoro di cui all' art. 5.3 dell' Allegato Tecnico non abbia raggiunto un accordo definitivo in merito alla determinazione delle fasce e delle modalità di analisi in ingresso, anche ai Convenzionati che avranno optato, per il periodo sino al 31.12.09, per la determinazione del corrispettivo di cui alla lettera d.1.b), si applicherà il corrispettivo di cui alla lettera d.1.a).

Qualora viceversa il gruppo di lavoro di cui all' art. 5.3 dell' Allegato Tecnico abbia raggiunto un accordo definitivo in merito alla determinazione delle fasce e delle modalità di analisi in ingresso, i Convenzionati che, per il periodo sino al 31.12.09, si saranno avvalsi delle modalità di cui alla lettera d.1.b), potranno continuare ad avvalersene sino all' entrata in vigore del nuovo sistema risultante dal gruppo di lavoro che avrà luogo, al più tardi, dal 01.01.2011.

**d.2) RACCOLTE MULTIMATERIALE ATTIVATE SUCCESSIVAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL' ALLEGATO TECNICO**

d.2.a) Ai fini di cui all' ultimo capoverso dell' art. 5.3 dell' Allegato Tecnico, ai Comuni che dovessero attivare una raccolta multimateriale si applicherà in ogni caso e sino al 31.12.2010 l' articolazione per fasce dei corrispettivi di cui alla tabella che segue in forza di analisi qualitative in ingresso eseguite secondo il Metodo AQ09. In tal caso i corrispettivi saranno quindi pari a:

<b>Frazione estranea (in peso)</b>	<b>Corrispettivo (€/t)</b>
Fino al 10%	276,41
Oltre il 10% e fino al 16%	194,74
Oltre il 16%	0,00

I corrispettivi saranno riconosciuti sulla sola quota di imballaggi in plastica rilevata in ingresso.

Gli oneri di smaltimento/recupero energetico della frazione estranea saranno sempre a carico del Convenzionato.

La Frazione estranea nelle raccolte multimateriale valorizzate sulla base delle tabelle che precedono sarà determinata sulla base della seguente formula:

$$\%FE\_Imb\ plastic a = \frac{imb.\ Plastic a \quad * \quad \%FE\ Totale}{Imb.\_plastica + altri\ imballaggi}$$

$$Dove\ \%FE\_Totale = \frac{FE \cdot 100}{Imb.\_plastica + altri\ imballaggi + FE}$$

COREPLA, fatto salvo quanto specificamente previsto per la raccolta multimateriale, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà alla verifica qualitativa del rifiuto di imballaggio in plastica secondo le modalità di cui all'allegato 1 all'Allegato Tecnico, al fine di verificare sia l'effettiva congruità dei conferimenti con la tipologia di flusso dichiarato, sia la percentuale di frazione estranea presente nei conferimenti stessi. Relativamente ai conferimenti di carichi di materiale pressato in balle, la presenza nel carico anche di una sola balla formata in maniera omogenea dai materiali "traccianti" di cui all'art. 4 dell'Allegato Tecnico provocherà la classificazione dell'intero carico attribuibile al medesimo Convenzionato al flusso "b", assoggettato quindi alle relative specifiche qualitative e griglia di corrispettivi.

Nel caso in cui dalle verifiche non risultino rispettati i parametri caratterizzanti ogni tipologia di flusso dichiarato (presenza massima di "traccianti" o presenza minima di contenitori per liquidi), i quantitativi conferiti, analogamente a quanto previsto per l'attribuzione della fascia qualitativa rispetto alla presenza di frazione estranea, saranno classificati ai fini dei corrispettivi nella tipologia di flusso effettivamente riscontrata.

Nel caso in cui la verifica qualitativa evidenzia frazioni estranee in misura superiore di oltre l'1% a quella massima consentita, COREPLA addebiterà al Convenzionato una penale commisurata ai costi di trasporto, selezione e recupero energetico/smaltimento per la totalità della frazione estranea riscontrata e fatta salva una franchigia dell'1%. Nel solo caso di conferimenti pressati qualora, entro 24 ore dalla conclusione dell'analisi, il Convenzionato richieda via fax/e-mail di rientrare in possesso delle balle campionate non analizzate, impegnandosi a ritirarle nelle successive 48 ore, la penale di cui sopra sarà applicata al peso della restante parte del carico.

Nel caso in cui due analisi consecutive effettuate sul materiale conferito dal medesimo Convenzionato evidenzino il superamento del limite massimo di frazione estranea, COREPLA potrà sospendere per quindici giorni il Convenzionato dai conferimenti (divieto di conferire sfuso o pressato, blocco dei prelievi di carichi pressati). Qualora l'evento dovesse ripetersi, il caso sarà comunicato ai Comitati di cui ai punti 7 e 8 dell'Accordo Quadro per le determinazioni del caso.

## ALLEGATO 6

### Tabelle riepilogative sintetiche dei corrispettivi aggiuntivi e delle relative condizioni di applicazione

**a. Conferimenti di raccolta sfusa a CSS (o RIC)**

Parametri di applicazione	€/ton	Note e Prescrizioni
Ogni Km oltre i 25 Km	1,89	<p>a. Distanza stradale tra il centro del comune o media delle distanze pesata sul numero degli abitanti se più comuni e il comune ove è ubicato il CSS</p> <p>b. Le distanze sono calcolate da COREPLA utilizzando Google maps e recependo i relativi aggiornamenti (per i comuni non rintracciabili in Google maps Corepla renderà disponibile una tabella con le distanze). Per "centro del comune" s'intende il punto del comune individuato dal programma inserendo il nominativo senza ulteriori specificazioni</p> <p>c. La distanza media è aggiornata, in base alla variazione dei comuni inseriti nel "Bacino", solo ad inizio mese. La variazione viene comunicata da COREPLA via fax o e-mail e diviene operativa dal mese successivo a quello della comunicazione. Ai fini dei corrispettivi non saranno prese in considerazione variazioni retroattive</p> <p>d. Si applica esclusivamente nel caso di conferimento sfuso diretto a CSS</p> <p>e. Si applica esclusivamente per trasporti al CSS di materiale sfuso effettuati direttamente con i mezzi che operano la raccolta (salvo trasbordi nell'ambito dello svolgimento del servizio di raccolta)</p> <p>f. L'importo è comprensivo degli oneri connessi all'andata e al ritorno e di ogni eventuale onere ulteriore</p> <p>g. Il materiale s'intende preso in carico da COREPLA e quindi conferito dal CONVENZIONATO al termine dell'operazione di scarico del mezzo del CONVENZIONATO stesso presso il CSS</p>

**b. Conferimenti di raccolta “monomateriale” pressata proveniente da CC**

**b.1. Con trasporto a cura di COREPLA**

€/ton	Note e Prescrizioni
35,00	<p>a. Peso minimo di ogni carico e densità balle: 11 ton – 180 kg/mc</p> <p>b. Densità massima balle: 400 kg/mc</p> <p>c. Il peso di 11 ton può essere raggiunto anche sommando quantitativi riferibili a più convenzionati</p> <p>d. Per i carichi che non raggiungono le 11 ton, non è dovuto al/ai CONVENZIONATO/I il corrispettivo aggiuntivo</p> <p>e. Il CC deve distare dal CSS più di 25 km</p> <p>f. Per distanza dal CC al CSS si intende quella tra il centro del comune ove è ubicato il CC e quello ove è ubicato il CSS, calcolata come al precedente art. 9.1 per i carichi sfusi</p> <p>g. Dimensioni indicative delle balle: cm 80 x 80 x 120</p> <p>i. Ogni balla deve necessariamente essere etichettata con gli estremi del CC e la tipologia di flusso. Il CC, per conto del/dei CONVENZIONATO/I cui è da riferirsi il carico, deve richiedere a COREPLA o al terzo dallo stesso indicato, all'indirizzo che sarà specificato in convenzione, il prelievo di un carico utile di almeno 11 ton indicando il/i numero/i di “Bacino” di ciascun CONVENZIONATO cui riferire il materiale che compone il carico</p> <p>l. Per la corretta attribuzione dei quantitativi conferiti, nello spazio “Note” del FIR devono essere necessariamente indicati il/i numero/i “Bacino” e del/dei peso/i relativo/i</p> <p>m. Il materiale s'intende preso in carico da COREPLA e quindi conferito dal CONVENZIONATO al completamento dell'operazione di carico dello stesso presso il CC sul mezzo inviato da COREPLA</p>



b.2. Con trasporto a cura del CONVENZIONATO

€/ton	Note e Prescrizioni
45,00	<p>a. Deve essere necessariamente definito preventivamente in convenzione in base all'accordo delle parti</p> <p>b. Peso minimo di ogni carico: 8 ton</p> <p>c. Densità massima balle: 400 kg/mc</p> <p>d. Il peso di 8 ton può essere raggiunto anche sommando quantitativi riferibili a più convenzionati</p> <p>e. Per i carichi che non raggiungono le 8 ton, non è dovuto al/ai CONVENZIONATO/I alcun corrispettivo</p> <p>f. Il CC deve distare dal CSS più di 25 km</p> <p>g. Per distanza dal CC al CSS si intende quella tra il centro del comune ove è ubicato il CC e quello ove è ubicato il CSS, calcolata come al precedente art. 9.1 per i carichi sfusi</p> <p>h. Dimensioni indicative delle balle: cm 80 x 80 x 120</p> <p>i. Ogni balla deve necessariamente essere etichettata con l'indicazione degli estremi del CC e la tipologia di flusso</p> <p>l. Per la corretta attribuzione dei quantitativi conferiti, nello spazio "Note" del FIR devono essere necessariamente indicati il/i numero/i di "Bacino" e del/i peso/i relativo/i</p> <p>m. Il materiale s'intende preso in carico da COREPLA e quindi conferito dal CONVENZIONATO al completamento dell'operazione di scarico dello stesso presso il CSS</p>

b.3. Corrispettivo forfettario per attività logistiche svolte per esclusiva iniziativa del CONVENZIONATO

€/ton	Note e Prescrizioni
17,14	<p>a. Deve essere necessariamente definito preventivamente in convenzione in base all'accordo delle parti e alle verifiche di COREPLA circa la sussistenza dei presupposti</p> <p>b. Il CC deve distare dal CSS meno di 25 km ma comunque più di 5 Km</p> <p>c. Per distanza dal CC al CSS si intende quella tra il centro del comune ove è ubicato il CC e quello ove è ubicato il CSS, calcolata come al precedente art. 9.1 per i carichi sfusi</p> <p>d. Peso minimo di ogni carico: 8 ton</p> <p>e. Densità massima delle balle: 400 kg/mc</p> <p>f. Il peso di 8 ton può essere raggiunto anche sommando quantitativi riferibili a più convenzionati</p> <p>g. Per i carichi che non raggiungono le 8 ton, non è dovuto al/ai CONVENZIONATO/I alcun corrispettivo</p> <p>h. Dimensioni indicative delle balle cm 80 x 80 x 120</p> <p>i. Ogni balla deve necessariamente essere etichettata con l'indicazione degli estremi del CC e la tipologia di flusso</p> <p>l. Per la corretta attribuzione dei quantitativi conferiti, nello spazio "Note" del FIR devono essere necessariamente indicati il/i numero/i di "Bacino" e del/i peso/i relativo/i</p> <p>m. Il materiale s'intende preso in carico da COREPLA e quindi conferito dal CONVENZIONATO al completamento dell'operazione di scarico dello stesso presso il CSS</p>